

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1520

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri**

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. *Stampato Camera n. 2780*)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 giugno 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 giugno 2002*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare
ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 2002, N. 97*All'articolo 2:*

al comma 3, dopo le parole: «i presupposti» sono inserite le seguenti: «, anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea»;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nei casi di particolare gravità, disposta con decreto del Ministro dell'interno, che ne dà preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Al titolo del decreto-legge, le parole: «temporanea e protezione» sono sostituite dalle seguenti: «e protezione temporanea».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano all'Italia di fornire un determinante contributo ai fini della soluzione della grave crisi venutasi a determinare con l'occupazione del Convento e della Basilica della Natività di Bethlemme, intervenendo con speciali ed eccezionali norme;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In deroga alla vigente legislazione è autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purché inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il Governo israeliano.

2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorità delegata:

- a) il loro nome e cognome;
- b) l'indicazione della loro nazionalità;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Misure urgenti per assicurare ospitalità e protezione temporanea
ad alcuni palestinesi**

Articolo 1.

Identico

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

- c) la disponibilità a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;
- d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2.

Articolo 2.

1. I soggetti ammessi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese dello Stato presso strutture appositamente individuate.

2. Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata della loro permanenza, le misure adeguate per la tutela della sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione europea.

3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti, gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che ciò costituisca titolo per ritornarvi.

4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalità. La violazione delle prescrizioni impartite dall'Autorità di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino all'espulsione immediata.

Articolo 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in 600.000 euro, si provvede per l'anno 2002 mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti, **anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea**, gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che ciò costituisca titolo per ritornarvi.

4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalità. La violazione delle prescrizioni impartite dall'Autorità di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino all'espulsione immediata, **nei casi di particolare gravità, disposta con decreto del Ministro dell'interno, che ne dà preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.**

Articolo 3.

1. **All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – SCAJOLA – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

